



Enti di diritto privato controllati

Riferimento normativo

[Art. 22, c. 1, lett. c\), d.lgs. n. 33/2013](#) [1]

Contenuti dell'obbligo

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Per ciascuno degli enti:

[Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013](#) [1]

- 1) ragione sociale
- 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
- 3) durata dell'impegno
- 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
- 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento spettante
- 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

[Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013](#) [2]

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al

[Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013](#) [2]

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento d



La Camera di Commercio di Caserta non esercita attività di vigilanza sugli Enti di diritto privato.

[D. Lgs. 33/2013 Art. 22](#) [1]

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate."

Ultima modifica: Mercoledì 29 Ottobre 2025

Condividi

Reti Sociali



Source URL: <https://www.ce.camcom.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati>

Collegamenti

[1] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22!vig=>

[2] <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-04-8;39!vig=~art20>